

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 1984

relativa al punto 2 degli accordi di autolimitazione tra la Comunità economica europea e l'Austria, la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Islanda, la Jugoslavia, la Polonia, l'Ungheria e l'Uruguay nel settore delle carni ovine e caprine

(84/309/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che i paesi terzi che hanno concluso un accordo di autolimitazione con la Comunità economica europea nel settore delle carni ovine e caprine o degli animali vivi appartenenti alle specie ovina e caprina si sono impegnati, con scambio di lettere, a limitare le proprie esportazioni destinate a taluni mercati della Comunità considerati zone sensibili; che tale impegno è tuttavia limitato al 31 marzo 1984;

considerando che le condizioni che hanno fatto sì che tali zone venissero considerate sensibili sono rimaste invariate e che è pertanto opportuno prevedere la proroga degli accordi che limitano le esportazioni verso dette zone;

considerando che la Commissione ha condotto negoziati a tale proposito con l'Austria, la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Islanda, la Jugoslavia, la Polonia, l'Ungheria e l'Uruguay, e che tali negoziati si sono conclusi con la sigla di un accordo fra ciascuno di questi paesi e la Comunità,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. Sono approvati, a nome della Comunità economica europea, gli scambi di lettere relativi al punto 2

degli accordi di autolimitazione conclusi, in materia di scambi commerciali nel settore delle carni ovine e caprine, con i seguenti paesi;

- Austria,
- Bulgaria,
- Cecoslovacchia,
- Islanda,
- Jugoslavia,
- Polonia,
- Ungheria,
- Uruguay.

2. Il testo degli scambi di lettere è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli scambi di lettere di cui all'articolo 1, al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. ROCARD